

**RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – CORPI
VEICOLI TERRESTRI AMMINISTRATA A
LIBRO MATRICOLA**

PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 / 31.12.2021

CAPITOLATO TECNICO

CONTRAENTE

**PICENAMBIENTE S.P.A.
Contrada Monte Renzo 25
63074 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO - AP**

P.IVA 01540820444

INDICE

Definizioni
Premessa Massimali
Condizioni Negoziali
<i>Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>
<i>Art. 2 Assicurazioni Complementari</i>
<i>Art. 3 Decorrenza / Durata del contratto</i>
<i>Art. 4 Pagamento del Premio / Termini di rispetto</i>
<i>Art. 5 Recesso in caso di sinistro</i>
<i>Art. 6 Polizza libro matricola</i>
<i>Art. 7 Estensione territoriale</i>
<i>Art. 8 Foro competente</i>
<i>Art. 9 Oneri fiscali</i>
<i>Art. 10 Rinvio alle norme di legge</i>
<i>Art. 11 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio</i>
<i>Art. 12 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte</i>
<i>Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari</i>
<i>Art. 14 Clausola broker</i>
Sezione n. 1 Responsabilità civile verso terzi – Condizioni di garanzia
<i>Art. 1 Oggetto dell'assicurazione</i>
<i>Art. 2 Esclusioni e rivalsa</i>
<i>Art. 3 Cessazione di rischio</i>
<i>Art. 4 Attestazione dello stato di rischio</i>
<i>Art. 5 Determinazione del premio</i>
<i>Art. 6 Mezzi da assicurare</i>
<i>Art. 7 Tariffa applicata nel corso di durata del contratto</i>
<i>Art. 8 Tariffe applicabili</i>
Condizioni Aggiuntive
<i>A) Carico e scarico</i>
<i>B) Ricorso terzi da incendio</i>
<i>C) Responsabilità civile dei trasportati</i>
<i>D) Soccorso vittime della strada</i>
<i>E) Rinuncia al diritto di rivalsa</i>
<i>F) Danni a cose di terzi trasportati</i>
<i>G) Danni da inquinamento</i>
<i>H) Ripristino Airbag</i>
<i>I) Dissequestro del veicolo</i>
<i>L) Rischio statico dei rimorchi</i>
<i>M) Veicolo per trasporto persone diversamente abili</i>
<i>N) Garanzia traino</i>
Sezione n. 2 – Condizioni Speciali
<i>A) Garanzie incendio</i>
<i>B) Garanzia furto</i>
<i>C) Danni da scasso</i>
<i>D) Danni da eventi socio – politici</i>
<i>E) Danni da eventi naturali / eventi atmosferici</i>
Condizioni Aggiuntive
<i>1. Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica</i>
<i>2. Onorari dei periti</i>
<i>3. Parcheggio e custodia</i>

Norme applicate alle garanzie tutte della sezione 2
<i>a) Adeguamento delle somme assicurate</i>
<i>b) Determinazione dell'ammontare del danno</i>
<i>Esclusioni e limitazioni</i>
<i>c) Nomina dei periti – Pagamento dell'indennizzo – Recupero delle cose rubate</i>
<i>d) Altre assicurazioni</i>
<i>e) Rinuncia al diritto di rivalsa</i>
SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE
Art. 1 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art. 2 Riparto di assicurazione
ELENCO MEZZI

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	i documenti che provano l'assicurazione
CONTRAENTE:	PICENAMBIENTE S.P.A.
COMPAGNIA/SOCIETÀ:	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria
PER LEGGE:	il D. Lgs. 209 del 07/09/2005 e la successiva normativa di attuazione
PER REGOLAMENTO:	Il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
PER TARIFFA	La tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto
VEICOLO/MEZZO:	uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell' Allegato 1
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro
RISARCIMENTO:	la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro
INCENDIO:	la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi.
ESPLOSIONE:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
SCOPPIO:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
FURTO:	l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene
RAPINA:	la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
VALORE COMMERCIALE:	il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
DANNO TOTALE:	la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
DANNO PARZIALE:	il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro

SCOPERTO:	l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
COMUNICAZIONI:	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

PREMESSA - MASSIMALI

Premesso che:

1. Nell' Allegato 1 è indicato l'intero parco veicoli a motore della PICENAMBIENTE S.P.A.
2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente
3. i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:
- marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio
- potenza fiscale e kw
- peso complessivo a pieno carico
- cilindrata
- classe di bonus/malus per le Autovetture
4. le garanzie Incendio e Furto si intendono operative solo quando è espressamente indicato, nell'apposita colonna, il valore commerciale di ciascun veicolo.

SI ASSICURA L'INTERO PARCO VEICOLI A MOTORE DELLA PICENAMBIENTE S.P.A. IN BASE ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:

Per TUTTI I MEZZI - € 26.000.000,00 UNICO

CONDIZIONI NEGOZIALI

NORME CONTRATTUALI COMUNI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni due con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2019 e scadenza al 31.12.2021.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **120** (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti, continuerà comunque a produrre i suoi effetti fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra Compagnia.

Altresì la PICENAMBIENTE S.P.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia, la facoltà di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, di ulteriori 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga di 120 giorni, lo stesso dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro - rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **30** (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **30** (trenta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

Per la seconda rata, l'importo è determinato in base al consuntivo dell'anno precedente.

ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla prima scadenza utile. Tale facoltà deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alle predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara d'appalto. Nel caso di invio di recesso anticipato, la Società è tenuta a fornire contestualmente al

Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo articolo 10.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 6 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al PRA allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggudicataria secondo la normativa di Legge in vigore al momento.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24:00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24:00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottata dalla Società aggiudicataria.

È data facoltà all'assicurato di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dal libro matricola dei mezzi assicurati, previa restituzione del certificato e del contrassegno di assicurazione in originale, in tal caso la copertura assicurativa cesserà alle ore 24:00 del giorno di restituzione dei predetti documenti. I mezzi potranno essere reinseriti in garanzia in qualsiasi momento con effetto dalle ore 24:00 del giorno della richiesta (se il giorno lavorativo e a patto che la richiesta pervenga entro le ore 12:00). Per i mezzi esclusi e successivamente reinclusi, verrà pertanto computato il premio relativo ai soli periodi di efficacia della copertura assicurativa, con conguaglio in sede di regolazione.

ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 1 delle CONDIZIONI NORMATIVE e ART. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il Tribunale dove ha sede il Contraente.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico, riportante per ciascuna pratica le seguenti informazioni:

- a) data evento
- b) targa veicolo assicurato
- c) estremi controparte
- d) tipologia di sinistro
- e) importo riservato
- f) importo liquidato

Si precisa in proposito che:

- i prospetti dovranno essere forniti entro 30 gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del Broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

ART. 12 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 14 - CLAUSOLA BROKER

La Picenambiente S.p.A. dichiara di essere assistita dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un

termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;

- c) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA la quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- d) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- e) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso, così come risultante dalla relativa comunicazione che il broker invierà alla Compagnia;
- f) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa, la decorrenza di garanzia, che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato, quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
- g) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- h) la presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza del presente contratto, incluse proroghe, riforme e/o sostituzioni.
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.



SEZIONE 1
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre altresì:

- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- relativamente alle macchine agricole, la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
- il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all'Azienda, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- la responsabilità per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o ancora da autisti dotati di regolare patente di guida, in rapporto con la Contraente con regolare contratto di collaborazione e/o altra forma a norma di legge ;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.

- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - CESSAZIONE DI RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 9/bis.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 7), elenco aggiornato al 25.09.2017.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 25.09.2017 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

ART. 6 - MEZZI DA ASSICURARE

Come da elenco veicoli allegato (**ALLEGATO VEICOLI**).

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie / aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.

Tutte le "Condizioni Speciali" di cui alla Sezione II della presente polizza, che non sono automaticamente operanti, si intendono comprese solo se è espressamente indicato un valore assicurato CVT nell'apposita colonna di cui all'allegato veicoli.

ART. 7 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 – TARIFFE APPLICABILI**A. TARIFFA BONUS MALUS**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, così come prevista dalla normativa vigente.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B. TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

C. TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Se la presente assicurazione è stipulata con **franchigia fissa ed assoluta di € 750,00 per ogni sinistro**, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

D. TARIFFA FISSA

Se la presente assicurazione è stipulata nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa.

ART. - 8/bis**Applicazione di tariffa:**

1. Bonus/Malus per tutte le autovetture;
2. Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori, motocicli e motocarri
3. Tariffa con franchigia fissa ed assoluta per tutti gli autocarri ed i veicoli speciali
4. Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

sempre operanti

(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)

A) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, escluse le cose in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del Codice Civile;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) del Contraente o Società proprietaria o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187(Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L.n.285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- 2) del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

G) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

H) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

I) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Azienda, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

L) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

M) VEICOLI PER TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle / carrozzine elettriche in genere durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

N) GARANZIA TRAINO

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

SEZIONE 2

CONDIZIONI SPECIALI

**(operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l'assicurazione di cui all'Elenco Veicoli)
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)**

A) GARANZIE INCENDIO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIA FURTO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contraente e dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

C) DANNI DA SCASSO (estensione sempre compresa ove operante la garanzia "furto" – Lettera B)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

D) DANNI DA EVENTI SOCIO – POLITICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- scioperi, sommosse,;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

E) DANNI DA EVENTI NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- tempeste e turbine di vento, cicloni, tifoni;

- inondazioni, allagamento, alluvioni e mareggiate;
- grandine;
- frane, cedimento e smottamenti del terreno, caduta di neve;
- esplosioni naturali,
- caduta di sassi o alberi, caduta di aerei o missili o parti di essi, collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e franchigie)

1. Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

2. Onorari dei periti

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

3. Parcheggio e custodia

L'impresa assume a proprio carico, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

NORME APPLICATE ALLE GARANZIE TUTTE DELLA PRESENTE SEZIONE 2

A) ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa adeguerà le somme assicurate in base all'elenco che la Contraente trasmetterà per il tramite del Broker, nel quale potranno essere completamente azzerati alcuni valori oppure adeguati in relazione alle disposizioni fornite dal Contraente.

Il base a quanto sopra l'Impresa determinerà il nuovo premio.

B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata sulla rivista Eurotax o, in caso di mancata quotazione, quotazione non disponibile o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione determinata con le modalità di cui al precedente punto A) –"Adeguamento delle somme assicurate".

Agli apparecchi ed agli accessori è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo e/o mezzo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In caso di danno parziale che colpisca il mezzo assicurato non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del mezzo.

In caso di danno totale l'Impresa indennizza il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei rischi di cui alla sezione 2 è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività da terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto alla lettera G) – Danni da inquinamento – afferenti le Condizioni Aggiuntive di cui alle C.G.A. della Sezione 1).

C) NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

D - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Legge Civile.

E - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La società assicuratrice in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 CC) nei confronti delle persone della cui opera il contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art. 1 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 5.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00= per sinistro	Nessuno
Danni a cose di terzi trasportati (Lettera F Sez. 1 Cond. Agg.)	€ 2.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 5.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ripristino Airbaig (Lettera H Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro del veicolo (Lettera I Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Incendio (Lettera A Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Furto totale e parziale (Lettera B Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 5% del danno
Danni da scasso (Lettera C Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata per la garanzia furto	Scoperto 5% del danno
Eventi Sociopolitici (Lettera D Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Eventi atmosferici (Lettera E Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Onorari dei periti (Art. 2 Cond. Aggiuntive)	€ 5.000,00 per sinistro	Nessuno
Parcheggio e custodia (Art. 3 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Legge Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

Art. 3 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Recesso per sinistro
Art. 4 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Durata del contratto – recesso annuale
Art. 7 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Rinvio alle norme di Legge - Foro competente
Art. 9 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Forma delle comunicazioni

CONTRAENTE/ASSICURATO

Elenco veicoli PICENAMBIENTE S.p.A.

NR	TARGA	Tipologia	Specifiche automezzo	Modello Motrice	Valore furto/incendio assicurato
1	AAB898	Attrezz./mezzi d'opera	Macchina operatrice semimovente a telaio articolato	TERNA CARICATRICE FKI WB 70	
2	ABL438	Macchina operatrice	Pala meccanica escavatore	New Holland	
3	AC728DT	Autocarri vari	Cisterna	IVECO 65E12 2 7 CTG N2	
4	ADD479	Macchina operatrice	Pala meccanica escavatore	Faresin	
5	ADK111	Attrezz./mezzi d'opera	TRATTORE AGRICOLO	FIAT GEOTECH F 100	
6	ADK112	Attrezz./mezzi d'opera	DECESPUGLIATORE PULISCIFOSSI LAT.	FIAT 100 90 DT 20	
7	ADK146	Macchina operatrice	Pala meccanica escavatore	Bobcat	
8	ADK194	Attrezz./mezzi d'opera	Bobcat pala gommata	BOBCAT 9175	
9	AE463DE	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 75E14	
10	AE619AV	Porter	Porter vasca 2 MC	Piaggio	
11	AE64570	Semirimorchio	Furgone 380 q.li	TMT	
12	AF38065	Rimorchio	Rimorchio	ZORZI	
13	AF58683	Rimorchio			2.000,00
14	AF98505	Rimorchio	RIMORCHIO CARRELLONE	DE ANGELIS 3R3AP4	
15	AFM958	Macchina operatrice	New Holland Kobelco	Pala meccanica escavatore	
16	AFV588	Macchina operatrice		Caterpillar	
17	AFY740	Spazzatrice	SPAZZATRICE SICAS	SICAS EUROCLEAN NA4 M2	
18	AG615PC	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 190 E 27 - 3 assi	
19	AH180EY	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	IVECO 120 E 18	
20	AHC189	Macchina operatrice	Pala meccanica escavatore	New Holland	
21	AHG500	Attrezz./mezzi d'opera	Bobcat pala cingolata	MINI PALA CINGOLATA BOBCAT T190F	
22	AHK292	Spazzatrice	SPAZZATRICE SICAS EUROCLEAN SRL NA4 M2	SPAZZATRICE SICAS EUROCLEAN SRL NA4 M2	13.500,00
23	AHR304	Pala caricatrice	Pala caricatrice		
24	AJF461	Spazzatrice	SPAZZATRICE BUCHER	BUCHER CC 2020	18.000,00
25	AJF494	Macchina operatrice	Bucher Guyer-ag CC2020		
26	AJG219	Macchina operatrice	Pala meccanica escavatore		
27	AK288BN	Autovetture	Auto aziendale	FIAT PUNTO	500,00
28	AK867CA	Autovetture	Auto aziendale autocarro	FIAT PUNTO VAN	
29	AKJ990	Pala caricatrice	Pala meccanica escavatore	CNH Pala Caricatrice	117.900,00
30	AL671NW	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone ribaltabile e gru	IVECO DAILY 59E12	
31	ANAE651	Attrezz./mezzi d'opera	Pala Gommata	HITACHI ESCAVATORS W90	
32	AP439183	Tradizionale	Vasca con costipatore	IVECO DAILY 35.12	

33	AP783AP	Porter	PORTER PIAGGIO QL. 15	PIAGGIO APE 15 QL.	500,00
34	AR441RB	Autocarro c/terzi	FIAT IVECO		2.000,00
35	AS672JB	Porter	Porter Deasel vasca 2 MC	PIAGGIO S85LP QL.15	
36	AT562VR	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 150E18 E2 A 3 6	
37	AT563VR	Tradizionale	Vasca con costipatore	IVECO 49E12	
38	AX974L	Porter	TRATTORE AGRICOLO	JOHN DEERE GATOR 4X4	
39	AZ268TK	Porter	Porter Deasel con pianale rib.	Piaggio	
40	BA102GS	Autocarri vari	FURGONE MERCEDES ESPANA	MERCEDES ESPANA S A 110 D	500,00
41	BC437PZ	Porter	Porter vasca 2 MC	Piaggio	
42	BC438PZ	Porter	Porter vasca 2 MC	Piaggio	
43	BD348RK	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone piatto e gru	IVECO DAILY 35.10	
44	BD844VS	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	RENAULT V I 40ACH4A 180	
45	BF106XM	Autocarri vari	Autocarro cassone ribaltabile	IVECO MAGIRUS 380E37	
46	BF779CW	Autocarro + Gru	Autocarro scarrabile	RENAULT 38.5	
47	BJ096VB	Tradizionale	Vasca con costipatore	MERCEDES 814	
48	BJ258VB	Autocarri vari	Lavastrade	IVECO 150 E 18	
49	BJ473WP	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	RENAULT V I 40ACH4A 180	
50	BJ574B	Attrezz./mezzi d'opera	TRATTORE AGRICOLO	JOHN DEERE GATOR 4X4	
51	BK061VX	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	IVECO 170E27/71	
52	BK560VB	Lavacassonetti	LAVACASSONETTI	MERCEDES MB1828/G211	
53	BL240FG	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	Iveco 310	
54	BL627ED	Autovetture	Auto aziendale	TOYOTA AVENSIS	500,00
55	BN362LY	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	RENAULT V I 40ACH4A 180	
56	BN524ND	Autocarri vari	Trattore per semirimorchio	Volvo Truck F12	
57	BP597RR	Monoperatore	Compattatore Monoperatore	RENAULT V J 22ACA 180.27	
58	BR459SD	Monoperatore	Compattatore Monoperatore	IVECO MAGIRUS 260 E 31	
59	BS239VH	Tradizionale	Vasca con costipatore	IVECO DAILY 65	
60	BT694EZ	Porter	PORTER PIAGGIO		500,00
61	BT695EZ	Autocarro	PIAGGIO TECNO	Veicolo trasporto immondizia	2.000,00
62	BT696EZ	autocarro	PORTER PIAGGIO		500,00
63	BT697EZ	autocarro	PORTER PIAGGIO		500,00
64	BT699EZ	Porter	PORTER PIAGGIO TECNO		500,00
65	BT784FA	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	IVECO 240 E 38	
66	BV486CP	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	IVECO 170E23/71	
67	BV942XN	Autocarri vari	Autocarro cassone ribaltabile	FORD W A G RIBALTABILE	
68	BW491PS	Autocarro + Gru	Autocarro scarrabile	IVECO MAGIRUS 260E40	
69	BW609DE	Porter	Porter Deasel vasca 2 MC	PIAGGIO S85LP	

70	BW610DE	Porter	Porter Deasel vasca 2 MC	PIAGGIO S85LP	
71	BW611DE	Porter	Porter Deasel vasca 2 MC	PIAGGIO S85LP	
72	BX503AV	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	IVECO 240 E 42	
73	BX885AT	Monoperatore	Compattatore monoperatore	IVECO MAGIRUS 260 E 31	
74	CA300PP	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone ribaltabile e gru	DAF TRUCK N.V. AE55CF	
75	CA398HV	Tradizionale	Vasca con costipatore	Iveco Daily	
76	CA761TJ	Autovetture	Auto aziendale autocarro	FIAT PUNTO VAN	500,00
77	CD468XW	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	Iveco 380 6x4	
78	CE062FA	Autocarro + Gru	Autocarro scarrabile con gru	IVECO MAGIRUS	
79	CH463GT	Spazzatrice	FIAT IVECO		9.000,00
80	CK233NP	Monoperatore	Compattatore monoperatore	IVECO MAGIRUS Strailis 260.35	
81	CK545NN	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	RENAULT V.I. 33GVB2 8 420	
82	CK775NP	Autocarro	Iveco Magirus		500,00
83	CK834NP	Porter	Porter Deasel vasca 2 MC	PIAGGIO QL.15	
84	CL938NX	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	RENAULT VI G5ACA3 ED	
85	CM365CK	Autovetture	Auto aziendale autocarro	FIAT DOBLO	500,00
86	CN104YC	Lavacassonetti	IVECO 150 E 18		
87	CN276YC	Porter	PORTER PIAGGIO		500,00
88	CN277YC	Porter	PORTER PIAGGIO		500,00
89	CN279YC	Porter	PORTER PIAGGIO		500,00
90	CP792TV	Autovetture	Auto aziendale autocarro	FIAT STILO VAN	500,00
91	CR266DS	Autovetture	Pulmino aziendale	DAIMLERCHRYSLER AG MB 639	500,00
92	CR689PZ	Autovetture	Pulmino aziendale	FIAT DUCATO	500,00
93	CS835YD	Autovetture	Auto aziendale autocarro	FIAT PUNTO	500,00
94	CT775GH	Trattore stradale		Fiat Iveco	
95	CX510YD	Attrezz./mezzi d'opera	FIAT DUCATO SPA 244CPMNC	FIAT DUCATO SPA 244CPMNC	
96	CY228PC	Porter	Porter Deasel vasca 2 MC	PIAGGIO S85LPR QL.15	
97	CY229PC	Porter	Porter Deasel vasca 2 MC	PIAGGIO S85LPR QL.15	
98	CY278PC	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	DAF -AD85XC 430/R3	
99	CZ500RL	autocarro	IVECO 50		500,00
100	DC473CP	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	IVECO ML320E28	
101	DC920WN	Autovetture	Fiat Cromia		500,00
102	DD049DX	Attrezz./mezzi d'opera	Auto aziendale autocarro	FIAT DOBLO'	
103	DE221XW	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	DAF TRUCK N.V. - 120/E4	
104	DE424NW	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	MERCEDES AG 972	
105	DE781AW	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone ribaltabile e gru	MITSUBISHI FE 85	
106	DH231LP	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone piatto e gru	IVECO DAYLY 35	
107	DH988YM	autocarro			500,00

108	DJ199DR	Autovetture	Auto aziendale autocarro	FIAT PUNTO 188CXH1A GX	500,00
109	DK866HG	Autovetture	Auto aziendale autocarro	FIAT PUNTO 199CXCIA BX	500,00
110	DL577SV	autocarro	PORTER PIAGGIO		500,00
111	DM513RG	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	ISUZU-NQR 190 75	
112	DM767WZ	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 160/E4	
113	DM769WZ	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 160/E4	9.000,00
114	DM770WZ	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 160/E4	9.000,00
115	DM772WZ	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 160/E4	
116	DM893CW	Veicolo speciale		IVECO	
117	DN395AP	autocarro	Volvo truck		500,00
118	DP805NM	Autocarro c/terzi	ASTRA		2.000,00
119	DP931NK	Lavacassonetti	LAVACASSONETTI	MERCEDES BENZ ATEGO 1024/36	
120	DT146HJ	Veicolo speciale		Fiat Iveco	23.000,00
121	DW904KS	Tradizionale	Vasca - Bivasca	ISUZU-NLR85-D5A	-
122	DW905KS	Tradizionale	Vasca - Bivasca	ISUZU-NLR85-D5A	
123	DW913KS	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	ISUZU-FRR90 SAES-110	
124	DW923KS	Tradizionale	Vasca - Bivasca	ISUZU-NQR-7HEQ	
125	DY843EB	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone ribaltabile e gru	ISUZU-NLR85-D5X	
126	DY855EB	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	IVECO 180/E4	
127	DZ715SM	Tradizionale	Vasca - Bivasca	ISUZU-NPR75-L5A	
128	DZ856SM	Autocarri vari	Autocarro con cassone ribaltabile	E.V.F. SPA JOLLY CH4	
129	EA455TN	Spazzatrice	IVECO 160/150/E4	Farid mod. FJ-VT650	25.000,00
130	EB428HH	Autocarro	FIAT IVECO		2.000,00
131	EC018ST	Tradizionale	Vasca - Bivasca	MITSUBISHI FB 83	
132	EC030SV	Tradizionale	Vasca - Bivasca	MITSUBISHI FE 83	
133	EC053TC	autocarro	Costipatore con vasca		500,00
134	EC054TC	autocarro	Compattatore posteriore		500,00
135	EC328ZT	autocarro	IVECO 180/E4		500,00
136	EC883VM	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	DAF -N.V.AX85MC/E5	
137	EC956VM	Tradizionale	Vasca - Bivasca	ISUZU-NLR85-D5A	
138	ED017KT	Tradizionale	Vasca - Bivasca	MITSUBISHI FB 83	
139	ED030KT	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	RENAULT TRUCK 280.18 E5	
140	ED124BE	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone ribaltabile e gru	IVECO 110/120/E4	
141	ED136KT	Tradizionale	Vasca con costipatore	ISUZU-NPR75-L5A	
142	ED179BE	Tradizionale	Vasca con costipatore	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
143	EF806GR	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	RENAULT V I 22CVA1-8	

144	EF981GR	Monoperatore	Compattatore Monoperatore	Stralis Iveco 260.40 Automatico	2.000,00
145	EG553CA	autocarro	IVECO 180/E4		500,00
146	EG560CA	autocarro	IVECO 180/E4		500,00
147	EG806LZ	Porter	Porter bivasca 3 mc	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
148	EG807LZ	Porter	Porter bivasca 3 mc	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
149	EG808LZ	Porter	Porter bivasca 3 mc	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
150	EG809LZ	Porter	Porter bivasca 3 mc	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
151	EG810LZ	Porter	Porter bivasca 3 mc	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
152	EG811LZ	Porter	Porter bivasca 3 mc	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
153	EG812LZ	Porter	Porter bivasca 3 mc	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
154	EG813LZ	Tradizionale	Vasca con costipatore	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
155	EG814LZ	Tradizionale	Vasca con costipatore	E.V.F. SPA KNG G Gpl	
156	EG860LZ	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	Iveco 180/E5	
157	EH879HH	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	IVECO 260	
158	EJ965CG	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	ISUZU-F/MIDI EUROPE	
159	EK663AB	autocarro	FIAT PANDA		500,00
160	EK838ZL	Autocarro + Gru	Autocarro con cassone ribaltabile e gru	IVECO C 65	
161	EL571BA	autocarro			500,00
162	EP065DX	autocarro	Compattatore		45.000,00
163	EP097DX	Veicolo speciale		Renault Midlum	39.600,00
164	EP108DX	autocarro	IVECO 110/120/E4		500,00
165	EP113DX	Autocarro	RENAULT Midlum	Veicolo trasporto immondizia	39.600,00
166	EP281DX	Autocarro	Scania		54.000,00
167	EP874AN	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore bicamera	IVECO 260	
168	EP879AN	Porter	Porter Diesel vasca 3,2 MC	GIOTTI VICTORIA GN 5Q3 X51	
169	EP880AN	Porter	Porter Diesel vasca 3,2 MC	GIOTTI VICTORIA GN 5Q3 X51	
170	EP927SG	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	DAF -AD85XC 430/R3	
171	EP948AN	Porter	Porter Diesel vasca 2,2 MC	GIOTTI VICTORIA GN 5Q3 X51	
172	EP996SG	Veicolo speciale		ISUZU	19.600,00
173	ER039EY	Autocarro		IVECO	500,00
174	ER122PE	autocarro	FIAT BRAVO		500,00
175	ER918FY	Veicolo speciale		ISUZU	19.665,00
176	ER924FY	Veicolo speciale		IVECO	29.900,00
177	ER978YG	Porter	PORTER GPL	EVF-SpA - KNGG ECOMOBILE GPL	
178	ER979YG	Porter	PORTER GPL	EVF-SpA - KNGG ECOMOBILE GPL	
179	ER980YG	Porter	PORTER GPL	EVF-SpA - KNGG ECOMOBILE GPL	

180	ER981YG	Porter	PORTER GPL	EVF-SpA - KNGG ECOMOBILE GPL	
181	ES018GR	autocarro	Iveco 140E		45.000,00
182	ES019GR	autocarro	Iveco 140E		45.000,00
183	ES021GR	autocarro	Iveco 140E		45.000,00
184	ES034GR	autocarro	Iveco 140E		45.000,00
185	ES035GR	Veicolo speciale	q.li 160	Fiat Iveco	36.000,00
186	ES811AK	Tradizionale	Vasca con costipatore	IVECO	27.000,00
187	ES812AK	Tradizionale	Vasca con costipatore	IVECO	31.500,00
188	EW166BR	Autocarro		IVECO	30.780,00
189	EW817GV	Veicolo speciale		ISUZU	28.200,00
190	EX686HE	Porter	VEM 13 GT2VB		500,00
191	EX908VR	Porter	VEM 13 GT2VB		500,00
192	EZ083CC	autocarro	Veicolo trasporto immondizia	IVECO X	2.000,00
193	FA951VC	autocarro			500,00
194	FB049JN	autocarro	Veicolo trasporto immondizia	SCANIA	2.000,00
195	FB943EG	Tradizionale	Compattatore a caricamento posteriore	IVECO 80 E 15	
196	FC918YH	autocarro	Veicolo trasporto immondizia	IVECO	2.000,00
197	FE056FC	Veicolo speciale		IVECO	
198	FE057FC	Veicolo speciale		IVECO	62.100,00
199	FE385FC	Veicolo speciale		ISUZU	42.300,00
200	FE754HS	autocarro	Iveco SPA IS35		500,00
201	FE794HS	Autocarro + Gru	Autocarro con gru	IVECO DAYLY 35	27.000,00
202	FG990ND	Autocarro	FIAT IVECO		2.000,00
203	FH034AS	Veicolo speciale		ISUZU	65.500,00
204	FK943VG	Autocarro scarrabile	Autocarro scarrabile	MAN 26 464 F	
205	FK978VG	autocarro	Volvo		108.000,00
206	FM894TN	autocarro		Renault Tricks	31.000,00
207	FM907TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
208	FM908TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
209	FM909TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
210	FM910TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
211	FM911TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
212	FM912TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
213	FM913TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
214	FM914TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
215	FM915TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	
216	FM916TN	Veicolo speciale		GIOTTI VICTORIA	

217	FP849DM	Veicolo speciale		IVECO	
218	FV858TG	Autocarro		IVECO	77.400,00
219	GRAA949	Spazzatrice	Spazzatrice	SICAS EUROCLEAN NA4 M1	
220	MC391100	Porter	Porter vasca 2 MC	Piaggio	
221	P1CENAM	targa prova	targa prova	targa prova	
222	X5BJKB	Porter	MEZZO ELETTRICO ecomobile	GEM	
223	XA618HF	Rimorchio	Rimorchio	ATLAS	
224	XA620HF	Rimorchio		RUNNER	
225	XA929GP	Rimorchio		SEMI	
226	XA984LE	Semirimorchio		REISCH MARTIN	
227	ZA283WN	autocarro			
228	ZA360XF	Tradizionale	Vasca con costipatore	MITSUBISHI FE 85	
229	ZA361XF	Tradizionale	Vasca con costipatore	MITSUBISHI FE 85	
230	ZA371MS	Tradizionale	Vasca con costipatore	ISUZU K85	
231	ZA386XF	Tradizionale	Vasca con costipatore	ISUZU-NPR75-L5A	
232	ZA398XH	Veicolo speciale		ISUZU	18.000,00
233	ZA400XH	Veicolo speciale		ISUZU	18.000,00
234	ZA568TF	Tradizionale	Vasca con costipatore	MITSUBISHI FE 85	
235	ZA571TF	Tradizionale	Vasca con costipatore	MITSUBISHI FE 85	
236	ZA695XF	Tradizionale	Vasca con costipatore	ISUZU MOTORS MIDI-NQR 7MEQ	
237	ZB216AD	autocarro	Costipatore ISUZU 75 q.li		27.000,00
238	ZB217AD	autocarro	Costipatore ISUZU 75 q.li		27.000,00
239	ZB218AD	autocarro	Costipatore ISUZU 75 q.li		27.000,00
240	ZB219AD	autocarro	Costipatore ISUZU 75 q.li		27.000,00
241	ZB271AD	Veicolo speciale		ISUZU	25.600,00
242	ZB280AD	Veicolo speciale		NISSAN	